



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 4 del 04/04/2019

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine sul territorio comunale. Divieto di portare al seguito, nell'area di svolgimento del concerto, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti e di qualsiasi altro genere - "Settimana Santa - Pasqua 2019".

IL SINDACO

Premesso che:

- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2019 è stato approvato il programma della Settimana Santa - Pasqua 2019 che prevede lo svolgimento, come tradizione, di diverse iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2019 è stato approvato il Piano di Emergenza per la Settimana Santa - Pasqua 2019;
- Considerato che, nell'ambito della suddetta manifestazione, è previsto un afflusso numeroso di persone;

Ritenuto, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per motivi di ordine pubblico, di procedere all'adozione di una serie di provvedimenti atti a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Richiamati gli esiti della riunione tenutasi presso la Questura di Agrigento in data 07/02/2019;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";

Visto gli artt. 50, 54 e 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. È altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
3. Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività.

4. I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia in tutto il territorio di Grotte dalle ore 18.00 e fino alla chiusura dei giorni 18, 19, 20 e 21 aprile.
5. L'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri plastica e quant'altro.
6. L'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti delle aree utilizzate, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata, nonché l'ulteriore obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le forze dell'Ordine al fine di allontanare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti.
7. Il divieto di portare al seguito, nell'area di svolgimento del concerto – nella giornata di domenica 21 aprile 2019 – ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti e di qualsiasi altro genere.

Per le violazioni delle suddette disposizioni, si applicano le sanzioni previste dalla L.18 n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative di cui dell'art.7 bis, comma 1-bis, del D. Lgs n. 267/2000, nonché segnalato all'Autorità Giudiziaria qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente punibile ai sensi delle leggi vigenti.

AVVISA

1. che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);
2. che il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente ordinanza è trasmessa:

- a) alla Prefettura di Agrigento (per conoscenza);
- b) al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grotte;
- c) al Comando del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento;
- d) alla Polizia Municipale;
- e) alle attività di vendita di alimenti, bar, ristoranti, pizzerie, ecc. esistenti nel territorio comunale.

Il Responsabile di P.O. n.1
Isp. Capo Antonio Salvaggio



Il SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA